

dine pubblico e la sicurezza dei cittadini prima, durante ed al termine degli eventi stessi.

2. Le società sportive che partecipano a competizioni sportive, i partiti politici, le organizzazioni sindacali o le società organizzatrici di eventi musicali, destinano almeno il 3 per cento dei ricavi iscritti nel bilancio dell'anno precedente ad un Fondo appositamente costituito per la copertura delle spese di cui al comma 1 e dei danni causati a cose o persone in conseguenza di ogni evento sportivo, politico, sindacale o musicale da loro organizzato o sponsorizzato.

**1-quinquies. 01.** Emerenzio Barbieri, Romano, Giuseppe Gianni, Tanzilli.

*Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*sexies*. — 1. Le società sportive iscritte ai campionati professionistici, riconosciuti dalle rispettive federazioni affiliate al CONI, hanno l'obbligo di destinare l'1 per cento degli incassi relativi agli incontri disputati presso i propri impianti ad un fondo di solidarietà, da istituirsi con legge ordinaria, presso il Ministero per i beni e le attività culturali per indennizzare le vittime di reati commessi con l'uso della violenza che abbiano riportato, a causa delle lesioni subite, invalidità permanenti superiori al 10 per cento.

**1-quinquies. 02.** Siniscalchi.

*Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*sexies*. — 1. Le associazioni di tifosi e i *club* che ricevono dalle società contributi, sovvenzioni e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione a prezzo agevolato di biglietti o abbonamenti, riviste e *gadget*, devono consegnare l'elenco dei propri iscritti presso le società calcistiche di riferimento. Queste ultime provvedono ad iscrivere in un apposito registro la denominazione dell'associazione o del *club* di tifosi con il relativo

elenco degli aderenti. Nel registro le società hanno l'obbligo di annotare, prescindendo dagli obblighi di natura contabile, le agevolazioni ricevute dalle predette associazioni. L'elenco dei *club* di tifosi riconosciuti deve essere tenuto a disposizione dalle società per i controlli ad opera degli organi federali competenti. Le società sportive sono obbligate, in solido con i responsabili, al risarcimento dei danni causati in occasione o a causa di manifestazioni sportive qualora siano commessi da aderenti ad associazioni di tifosi riconosciute dalla società.

**1-quinquies. 04.** Siniscalchi.

*Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*sexies*. — 1. Le società sportive di squadre di calcio o di pallacanestro che militino nelle due più alte categorie devono, in ogni bilancio annuale, registrare a bilancio nel dettaglio e rendere pubblici i contributi e le spese sostenute in materiali, viaggi, biglietti omaggio e ogni altro modo in favore gruppi di appassionati o di tifosi o a singoli e volti a promuovere, mantenere o migliorare, in qualsiasi modo, i rapporti con il pubblico.

**1-quinquies. 03.** Buontempo.

*Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*sexies*. — 1. In occasione di manifestazioni sportive e culturali di massa, la persona fisica o giuridica proprietaria della struttura deve indicare, almeno quarantotto ore prima dell'apertura dell'impianto al pubblico, una o più persone che coadiuvino le forze dell'ordine durante la manifestazione.

2. I responsabili della sicurezza di cui al comma 1 si occupano:

a) della sicura praticabilità dell'impianto e dell'assenza di situazioni materiali che favoriscano o aggravino gli effetti dei comportamenti pericolosi;

b) del controllo sull'introduzione nella struttura di oggetti o materiali pericolosi da parte di persone prima dello spettacolo;

c) del controllo sulle attrezzature presenti nello stadio, comprese quelle atte alla manifestazione del tifo e dell'entusiasmo degli spettatori, in particolare striscioni e segnali pirotecnici;

d) del controllo sugli accessi di estranei, al di fuori del pubblico dotato di biglietti, abbonamenti o altri titoli validi allo spettacolo e del personale addetto alla struttura.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno deve emanare il regolamento di attuazione relativo, contenente le regole di attuazione delle disposizioni del presente articolo, in particolare per quel che riguarda le responsabilità e la figura dei responsabili della sicurezza, ribadendo i poteri di queste figure e come non intralcino, prevarichino o sostituiscano quelli dei pubblici ufficiali.

4. Il suddetto regolamento deve contenere le norme che minimizzino la presenza delle forze dell'ordine all'interno delle strutture, particolarmente se in tenuta antisommossa, e l'azione di prevenzione e repressione in coordinamento con i sistemi di telesorveglianza, le associazioni e gli enti coinvolti nelle manifestazioni e deve prevedere:

a) le iniziative al fine di prevenire le conseguenze dell'azione di singoli o gruppi violenti, autori di comportamenti pericolosi o comunque contrari alla legge, in occasione della manifestazione;

b) le iniziative per mantenere i livelli di sicurezza contro incidenti o infortuni in base alle leggi vigenti;

c) le responsabilità in solido dei danni conseguenti all'inosservanza e alla negligenza nei confronti delle leggi e dei doveri.

5. Il regolamento deve essere rivisto almeno ogni due anni, su iniziativa del Ministro dell'interno.

**1-quinquies. 05.** Buontempo.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Iniziative per ridurre il numero delle vittime degli incidenti stradali)**

PASETTO, CARDINALE, CARBONELLA, GENTILONI SILVERI, LUSETTI e TUCCILLO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'ennesimo incidente, che ha colpito il Nord Est e che ha determinato una vera e propria *ecatombe* sulla A4 tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, ripropone le questioni non solo della sicurezza, ma anche dei danni, in termini di vite umane, che vengono quotidianamente causati da una sempre più critica praticabilità del sistema stradale nazionale;

nel nostro Paese ogni anno muoiono circa 8.000 persone a causa degli incidenti stradali, mentre circa 300.000 sono i feriti. Nel 1998, ultimo anno per il quale esistono dati completi e uniformi, sono morti circa 6.000 giovani sotto i ventiquattro anni e il costo sociale degli incidenti stradali è stato valutato in 46 mila miliardi di vecchie lire. I dati del 2001 non sono confortanti e indicano che le stime del costo sociale degli incidenti stradali, valutate intono ai 55 mila miliardi di vecchie lire, aumentano vertiginosamente di anno in anno;

nel Regno Unito in meno di dieci anni, grazie all'adozione di misure rigorose, tra le quali l'abbattimento dei limiti di velocità nelle autostrade (che sono stati portati a 110 chilometri orari), ed alle ingenti risorse impiegate, si è passati da oltre novemila morti a circa tremila, riducendo, quindi, il numero delle vittime di incidenti stradali di oltre il settanta per cento. Analoghi lusinghieri risultati sono stati raggiunti dalla Francia;

l'Italia, al pari della Gran Bretagna e della Francia, si è impegnata con tutti i Paesi dell'Unione europea a ridurre del 40 per cento entro il 2010 gli incidenti stradali, ma si dubita che, se non ci sarà una decisa inversione di rotta, tale obiettivo possa essere raggiunto: nella legge finanziaria per il 2003 non ci sono nuovi stanziamenti e, quanto all'attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale, siamo ancora fermi alla fase del finanziamento dei progetti pilota —:

quali siano le valutazioni del Ministro interrogato sulle problematiche in oggetto, quali siano le cause del preoccupante ritardo del nostro Paese rispetto ad altri Paesi dell'Unione europea nel contrasto dell'incidentalità stradale, quali risorse e azioni si intendano mettere in campo per rispettare l'impegno assunto in sede comunitaria di diminuire del 40 per cento le vittime di incidenti stradali entro il 2010 e, infine, se l'organico della polizia stradale sia interamente coperto e in grado di soddisfare le esigenze di prevenzione e deterrenza. (3-02111)

(25 marzo 2003)

**(Sezione 2 – Validità degli strumenti previsti dalla legislazione vigente per la contrattazione e definizione del canone di locazione)**

SANDRI, ABBONDANZIERI, VIGNI, INNOCENTI, RUZZANTE, CHIANALE, VIANELLO, BANDOLI, ZUNINO, RAFFAELLA MARIANI, PIGLIONICA e DA-

MERI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

le misure contenute nella legge finanziaria per il 2003 e nel decreto di contenimento della spesa hanno ridotto del 40 per cento il fondo sociale. Le 400.000 famiglie a basso reddito, che in questi anni hanno utilizzato il fondo, verranno ridotte della metà;

il fondo nazionale è parte integrante della legge n. 431 del 1998, che ha riformato le norme riguardanti i « patti in deroga ». Il fondo ha introdotto il « buono affitto » per gli inquilini e le agevolazioni fiscali per i proprietari, per favorire il passaggio ad un regime di libero mercato nella determinazione dei canoni di affitto, garantendo alle famiglie meno abbienti un rapporto equo tra canone e reddito;

dopo quattro anni di applicazione della riforma sarebbe opportuno rivisitare la legislazione alla luce dell'esperienza, per valorizzare gli strumenti che hanno dimostrato per intero la loro validità e per superare o modificare i punti sui quali si sono manifestate le maggiori criticità;

ma le leggi finanziarie per il 2002 e il 2003 hanno, viceversa, avviato un processo di svuotamento del fondo per l'affitto, facendo venire meno lo strumento essenziale per garantire che la libera contrattazione del canone non si traduca per le famiglie a reddito minimo in una più accentuata emarginazione sociale;

le stesse famiglie appartenenti alle « categorie speciali », oggi coperte dal decreto di proroga dello sfratto in scadenza a giugno 2003, si aggiungeranno all'elenco degli aventi diritto al fondo, senza potervi accedere —:

se, negli indirizzi programmatici del Governo, la legge n. 431 del 1998 sia ritenuta un valido strumento per la contrattazione e definizione del canone di locazione e quali iniziative intenda mettere in campo per contrastare la progressiva perdita di efficacia negoziale e solidale. (3-02112)

(25 marzo 2003)

**(Sezione 3 — Linee di indirizzo del Governo italiano per il semestre di presidenza dell'Unione europea)**

RICCARDO CONTI, VOLONTÈ e NARO. — *Al Ministro per le politiche comunitarie.* — Per sapere — premesso che:

l'Italia si appresta ad iniziare il semestre di presidenza dell'Unione europea decisivo per il futuro dell'Unione, sia rispetto all'allargamento, sia rispetto ai nuovi assetti costituzionali che si vanno delineando nei lavori della Convenzione;

la crisi venutasi a creare a seguito delle diverse sensibilità dei Governi dei quindici Stati membri dell'Unione europea, in merito all'intervento militare in Iraq, cade in una delicata fase del processo di unificazione europea e crea le premesse per un semestre di presidenza difficile —:

quali siano le linee che il Governo intenda seguire nel semestre di presidenza dell'Unione europea e quali siano i probabili scenari che si verranno a delineare a seguito della crisi irachena. (3-02113)

(25 marzo 2003)

**(Sezione 4 — Tragico episodio di violenza avvenuto il 16 marzo scorso a Milano, di cui è rimasto vittima il giovane Davide Cesare)**

MASCIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 16 marzo 2003 a Milano in zona ticinese Davide Cesare, ventiseienne camionista di Milano, padre di una bambina, è stato ucciso da una coltellata alla gola e i suoi due amici, Fabio Zambetta e Antonio Alesi, sono stati feriti;

i responsabili di questo grave episodio risultano essere stati fermati con l'accusa di concorso in omicidio;

risulta, altresì, chiara la loro matrice politica di destra;

i giovani dei centri sociali amici di Davide Cesare, Fabio Zambetta e Antonio Alesi, accorsi davanti all'ospedale San Paolo per avere notizie sui loro amici, sono stati ripetutamente caricati da polizia e carabinieri e inseguiti fin dentro al pronto soccorso —:

se intenda fornire le informazioni in suo possesso sull'accaduto, con particolare riferimento alla matrice politica dell'atto, nonché sull'operato delle forze dell'ordine all'interno del pronto soccorso e davanti all'ospedale San Paolo, anche al fine di individuare le responsabilità di quanto avvenuto. (3-02115)

(25 marzo 2003)

**(Sezione 5 – Iniziative del Governo per garantire il diritto di manifestare pacificamente)**

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da alcuni mesi si assiste nel nostro Paese al proliferare di manifestazioni genericamente a favore della pace, con particolare riferimento a quanto si stava preparando nella regione irachena;

nelle ultime settimane, e in particolare negli ultimi giorni, dopo l'inizio vero e proprio delle azioni militari, tali manifestazioni si sono particolarmente intensificate;

senza entrare nel merito della giusta possibilità di manifestare da parte di chiunque le proprie idee e senza sottolineare l'ovvio concetto che nessuno è favorevole alla guerra di per sé e che tutti aspireremmo ad un mondo con i popoli

in pace assoluta tra loro, gli interroganti non possono, però, non rilevare che, di fatto, tutte queste manifestazioni si sono trasformate in manifestazioni di puro antiamericanismo, mentre nessuna voce da parte dei milioni di dimostranti pacifisti si è sollevata contro il criminale dittatore Saddam Hussein;

oltre a quanto detto, gli interroganti rilevano che tali manifestazioni stanno assumendo connotati di violenza assolutamente stridenti con l'oggetto delle manifestazioni stesse e che, soprattutto, stanno prendendo di mira edifici pubblici e istituzionali, con parecchi danni agli stessi, fino a configurare vere e proprie ipotesi di vilipendio, con la distruzione di bandiere, non solo americane, ma anche italiane —:

se non si ritenga di dover intervenire in modo da garantire il legittimo diritto alle manifestazioni pacifiche da parte dei cittadini, isolando le frange violente che approfittano di queste manifestazioni in maniera strumentale. (3-02116)

(25 marzo 2003)

**(Sezione 6 – Legittimità della partecipazione diretta o indiretta dell'Italia al conflitto in Iraq)**

RIZZO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 11 della Costituzione, oltre a ripudiare solennemente la guerra ed a rendere illegittimi tutti gli atti incompatibili, promuove una spinta in direzione pacifista nei confronti degli organi legislativi e governativi;

l'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite ha abrogato l'istituto giuridico della guerra, quale esercizio lecito della facoltà degli Stati;

l'unica eccezione al fondamentale divieto dell'uso della forza armata nelle relazioni internazionali è contenuta nell'articolo 51 della Carta delle Nazioni

Unite, che autorizza tale uso nella sola ipotesi di risposta ad un attacco armato già sferrato;

l'esercizio del diritto di legittima difesa, ai sensi del citato articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, rende inapplicabile anche l'articolo 5 del Trattato Nato, visto che detta disposizione consente la legittima difesa solo in caso di « attacco armato » contro uno o più Stati membri, « avente luogo in Europa o in America del Nord », qualificandolo come « attacco diretto contro tutti », ed ammette « l'uso della forza armata » soltanto per ristabilire e garantire la sicurezza nella regione dell'Atlantico del Nord »;

inoltre, lo stesso articolo 5 del Trattato Nato, oltre a richiamare più volte il divieto di cui all'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, prescrive che le misure di autodifesa collettive debbano essere portate a conoscenza del Consiglio di sicurezza e cessare, ai sensi dello stesso articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, allorché il Consiglio abbia preso le misure necessarie a ristabilire la pace e la sicurezza degli Stati membri —:

se il Governo non ritenga illegittima la partecipazione, diretta od indiretta, dell'Italia al conflitto, che contravviene agli articoli 10, 11 e 52, comma 3, della Costituzione e alle disposizioni di cui al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, che prevedono, tra l'altro, il divieto tassativo dell'uso dello spazio aereo, dell'uso delle basi militari, nonché delle infrastrutture logistiche civili e militari.

(3-02117)

(25 marzo 2003)

***(Sezione 7 – Misure per prevenire episodi di violenza ai danni di sedi di partito e di esponenti politici)***

LA RUSSA, ALBERTO GIORGETTI, ASCIERTO, SAIA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGU-

GLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in occasione del corteo pacifista svoltosi sabato 22 marzo 2003 a Padova, sono stati lanciati fumogeni e bengala contro la locale sede di Alleanza Nazionale, che hanno provocato un principio di incendio e danneggiato il portone d'ingresso;

l'assalto alla sede di Alleanza Nazionale è avvenuto anche con il lancio di uova e vernice da parte di un gruppo di « disobbedienti » — com'è noto facenti capo al signor Luca Casarini — che, ancora una volta, hanno colto l'occasione per dare luogo ad episodi di violenza che si sono manifestati con attacchi anche contro la prefettura, alcune banche e contro il locale *McDonald's*;

nei giorni scorsi sono apparse scritte di intimidazione nei confronti dell'assessore di Alleanza Nazionale alla polizia municipale, onorevole Maurizio Saia, a firma di sedicenti gruppi di estrema sinistra extraparlamentare;

l'attacco del 22 marzo 2003 contro la sede di Alleanza Nazionale è il terzo nella stessa settimana, dopo la devastazione della sede di Azione giovani di Massa

Carrara, avvenuta il 17 marzo 2003, e la bomba fatta esplodere il giorno dopo nel circolo di Capannoni, in provincia di Pisa;

nella giornata del 19 marzo 2003 a Bologna, durante una manifestazione indetta dal gruppo giovanile dei Democratici di Sinistra all'università, si è staccato un gruppo di giovani, che si è introdotto in un locale presso la facoltà di giurisprudenza in uso ai giovani di Azione universitaria, che sono stati minacciati e malmenati;

alcuni sedicenti giovani pacifisti sfruttano le manifestazioni contro la guerra per mettere in atto azioni violente, soprattutto contro strutture e giovani militanti di Alleanza Nazionale;

tale situazione appare ancora più grave alla luce dei recenti episodi di matrice terroristica, che potrebbero configurare l'inizio di una nuova stagione di scontro tra giovani della sinistra extraparlamentare e militanti della destra politica italiana;

emerge, ad avviso degli interroganti, la necessità di verificare eventuali connessioni tra « disobbedienti » e movimenti extraparlamentari di matrice terroristica —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per rafforzare la vigilanza sul territorio e, ove necessario, sulle iniziative dei centri sociali, alcuni dei quali, soprattutto nel Nord Est, si stanno rendendo responsabili di episodi violenti ed aggressivi, e quali iniziative intenda

adottare per tutelare l'incolumità fisica degli esponenti di Alleanza Nazionale e di tutti i partiti sottoposti ad inaccettabili intimidazioni. (3-02118)

(25 marzo 2003)

**(Sezione 8 – Iniziative normative a tutela dei consumatori per contrastare il fenomeno degli addebiti di servizi non richiesti)**

NICOTRA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha rilevato un vasto fenomeno di addebiti sulle bollette telefoniche, sia di telefonia fissa che mobile, di servizi non richiesti, con notevoli aggravii economici e ingiuste penalizzazioni per gli utenti;

tutto ciò evidenzia dei varchi nella normativa vigente in materia di telefonia fissa e mobile, che possono essere utilizzati da alcune compagnie telefoniche ai danni dei consumatori —:

quali interventi, nell'ambito delle proprie competenze e, in particolare, di carattere normativo, si intendano adottare per meglio tutelare i consumatori rispetto a comportamenti troppo spregiudicati e commercialmente troppo aggressivi da parte di alcune compagnie telefoniche.

(3-02114)

(25 marzo 2003)

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1985 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 FEBBRAIO 2003, N. 13, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (APPROVATO DAL SENATO) (3724)**

**(A.C. 3724 — Sezione 1)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

nel presupposto che le risorse derivanti dall'articolo 18 della legge n. 302 del 1990, presentino sufficienti disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento;

**PARERE FAVOREVOLE**

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti 01.01, 1.1 e 2.1 Bielli e sull'articolo aggiuntivo 1.01 Bielli, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

**(A.C. 3724 — Sezione 2)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

**ART. 1.**

1. Il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in fa-

vore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

*(Modifiche all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302).*

1. All'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: « pari al 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 90 per cento »;

b) al comma 4 dopo le parole: « Non si dà luogo a ripetizione di quanto già erogato » sono aggiunte le seguenti: « limitatamente ad una quota pari al 20 per cento ».

**ART. 2.**

*(Modalità di concessione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407).*

1. Ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, l'asse-

gno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, può essere corrisposto, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza, risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.

## ART. 3.

*(Norme per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407).*

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole: « scuola secondaria superiore » sono sostituite dalle seguenti: « scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore ».

## ART. 4.

*(Disposizioni transitorie).*

1. Gli importi già corrisposti a titolo di provvisoria ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono soggetti a rideterminazione in base a quanto previsto dal presente decreto.

## ART. 5.

*(Copertura finanziaria).*

1. I benefici di cui agli articoli 1, 2 e 4 sono concessi, a decorrere dall'anno 2003, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2003, nella pertinente unità previsionale di base.

2. I benefici di cui all'articolo 3 sono concessi, a decorrere dall'anno 2003, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato

di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2003, nella pertinente unità previsionale di base.

## ART. 6.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 3724 – Sezione 3)**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO

*All'articolo 1, al comma 1, lettera a), le parole: « nei limiti del » sono sostituite dalle seguenti: « pari al ».*

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

« ART. 2. – *(Modalità di concessione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407).* – 1. All'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale” ».

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

« ART. 3. — (Norme per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407). — 1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole da: "scuola secondaria superiore e di corso universitario", fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario" ».

*L'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

« ART. 5. — (Copertura finanziaria). — 1. Per le finalità di cui al presente decreto la spesa prevista è valutata in 2.934.745 euro a decorrere dall'anno 2003, di cui 1.000.000 di euro relativamente all'articolo 1, 626.745 euro relativamente all'articolo 2, 50.000 euro relativamente all'articolo 3 e 1.258.000 euro relativamente all'articolo 4, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978 ».

#### (A.C. 3724 — Sezione 4)

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

##### ART. 1.

(Modifiche all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302).

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. (Modifiche all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302). — 1. All'ar-

ticolo 1, comma 2, alinea, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, dopo le parole: « di cui all'articolo 416-bis del codice penale » sono aggiunte le seguenti: « , nonché delle organizzazioni criminali non di stampo mafioso ».

##### 01. 01. Bielli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. (Modifiche alla legge 20 ottobre 1990, n. 302). — 1. Alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: « a lire 150 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « fino a 500.000 euro, in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 18.000 euro per ogni punto percentuale »;

b) dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

« ART. 2-bis. (Trattamento pensionistico per le vittime di atti di terrorismo). — 1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 che si trovano in collocamento a riposo, si applicano le disposizioni vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra, fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 1 ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto si applicano gli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni. »;

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. (Assegno vitalizio). — 1. A chiunque subisce, per effetto di ferite o di lesioni causate da atti di terrorismo, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, oltre all'elargizione di cui all'articolo 2, un assegno

vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

2. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico.»;

d) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (Contributi figurativi per le vittime di atti di terrorismo). — 1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 che subiscono una invalidità permanente della capacità lavorativa è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad accrescere, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata e la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto. Alla maturazione della pensione gli stessi saranno esentati dall'imposta sul reddito delle persone fisiche in pro-rata dei dieci anni di versamenti figurativi riconosciuti sul totale degli anni utili ai fini della liquidazione dell'importo pensionabile.

2. La condizione di colui che subisce una invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento causata da atti di terrorismo è equiparata a quella dei grandi invalidi di guerra, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

3. Nei casi di invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa causata da atti di terrorismo si applicano, ai fini della pensione, le norme in materia di misura della pensione privilegiata dei militari prevista dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tale criterio si applica anche per la misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte di vittime di atti di terrorismo.

4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano i benefici previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 ».

e) all'articolo 4, comma 1, le parole: « di lire 150 milioni » sono sostituite con le parole: « di 500.000 euro »;

f) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

« ART. 5-bis. (Norme in favore dei familiari delle vittime del terrorismo). — 1. I familiari, limitatamente al coniuge, ai figli e ai genitori, delle vittime e di coloro che hanno subito ferite o lesioni causate da atti di terrorismo, sono esentati dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria.

2. Il patrocinio legale per le vittime di atti di terrorismo, i superstiti e i loro familiari per la costituzione di parte civile è a totale carico dello Stato.

3. Le azioni risarcitorie per atti di terrorismo possono, anche ai soli fini della rivalutazione, essere esperite in ogni caso entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, anche nel caso in cui sia già decorso il termine di prescrizione.

4. Il riconoscimento e la valutazione delle infermità, la considerazione dell'avvenuto aggravamento, delle pensioni e ogni liquidazione economica o diverso beneficio concessi alle vittime di atti di terrorismo, ai superstiti, ai loro familiari, devono essere esperiti e concludersi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda degli aventi diritto all'ufficio territoriale del Governo competente.

5. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rivalutate, su richiesta degli interessati, ai fini dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale.

6. Immediata e continuativa assistenza psicologica a carico dello Stato è prestata

ai superstiti ed ai loro familiari nonché ai familiari delle vittime di atti di terrorismo »;

g) all'articolo 7, comma 3, le parole: « pari al 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 90 per cento »;

h) all'articolo 7, comma 4, dopo le parole: « Non si dà comunque luogo a ripetizione di quanto già erogato » sono aggiunte le seguenti: « limitatamente ad una quota pari al 20 per cento ».

#### 1. 1. Bielli.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. (Modifica dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407). — 1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge » sono aggiunte le seguenti: « nonché di quelli di cui alla legge 13 marzo 1998, n. 70, »;

b) dopo le parole: « nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata » sono aggiunte le seguenti: « anche non di stampo mafioso ».

#### 1. 01. Bielli.

#### ART. 2.

*(Modalità di concessione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407).*

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 aggiungere le seguenti: , e ai destinatari della legge 13 marzo 1998, n. 70,*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata aggiungere le seguenti: anche non di stampo mafioso.*

#### 2. 1. Bielli.

#### (A.C. 3724 - Sezione 5)

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,

impegna il Governo

a prendere favorevolmente in esame l'urgente necessità di un adeguamento complessivo della normativa attualmente in vigore sulla base delle diverse proposte depositate in Parlamento; in particolare, a prevedere: l'aumento della speciale elargizione dell'assegno vitalizio e dell'elargizione ai superstiti di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 3 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302; l'estensione dei benefici di cui alle leggi n. 407 del 1998 e n. 302 del 1990 con riguardo alla tipologia di eventi ivi contemplata: la normativa in vigore, infatti, riconosce benefici soltanto alle vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata di stampo mafioso; una modifica delle norme vigenti in favore dei familiari delle vittime del terrorismo, tale da consentire per essi l'esenzione da ogni tipologia di spesa sanitaria e legale, la riapertura dei termini per esperire azioni risarcitorie, anche ai soli fini della rivalutazione ed anche nei casi di avvenuta prescrizione.

9/3724/1. Bielli.

La Camera,

premesso che il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, ai fini della sua conversione in legge, introduce talune modifiche alla vigente normativa in materia di concessione di benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

considerato il tributo che la nostra nazione ha pagato in termini di vittime dell'eversione e del terrorismo — da che questo fenomeno si è manifestato in tutta la sua violenza e inqualificabile attività — portando sconcerto e dolore non soltanto a coloro che direttamente ne hanno subito le conseguenze, ma anche ai loro familiari ed alla collettività tutta;

constatato che questi danni, il più delle volte, hanno compromesso irrimediabilmente affetti e carriera della vittima stessa, limitandone, nel contempo, fortemente l'autonomia economica, originando vere e proprie disparità di carattere sociale accentuate dalla consapevolezza della grave offesa fisica e psichica ricevuta;

considerato, inoltre, che alle vittime private e pubbliche del terrorismo — già equiparate agli invalidi civili e di guerra ammessi ai relativi benefici di guerra ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 302 del 1990, e successive modificazioni — in via analogica ed equitativa, si possono ritenere estensibili alcune delle norme applicate a favore degli « ex combattenti » e dei dipendenti militari che, qualora non attuate, comporterebbero un abbattimento delle pensioni dei dipendenti privati vittime del terrorismo del 70 per cento rispetto al trattamento riservato ad un militare vittima del dovere;

ritenuto elemento essenziale la valutazione del danno complessivo derivante dall'atto terroristico o di eversione, con specifico riferimento sia al devastante « danno diretto » fisico, psichico e morale arrecato al soggetto vittima del crimine, sia al « danno riflesso » che ha coinvolto da una parte il nucleo familiare della

vittima e dall'altra il suo stesso ambiente di lavoro e le relazioni interpersonali e sociali;

impegna il Governo

a fare in modo che, in ordine alla rivisitazione della materia, si possa tener conto del riconoscimento dell'equiparazione dei trattamenti riguardanti i criteri e la valorizzazione dei benefici da estendere a tutte le vittime del terrorismo, a prescindere dalla categoria di appartenenza (lavoratore autonomo, dipendente pubblico militare, altro dipendente pubblico o dipendente privato), contribuendo, in tal modo, a rispondere prevalentemente ad un giustificabile intento di parificazione dei diversi trattamenti e di moralizzazione,

ad attivarsi affinché venga riconosciuta una forma di assistenza sanitaria e farmaceutica idonea in accordo e supporto con le regioni.

9/3724/2 Bornacin, Biondi, La Russa, Ascierio, Ricciotti, Mazzoni, Cozzi, Gibelli.

La Camera,

premesso che:

la legge 23 novembre 1998, n. 407, all'articolo 2, comma 3 dispone che in caso di decesso di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, venga corrisposto ai superstiti, aventi diritto alla pensione di reversibilità, il beneficio di due annualità di detto trattamento pensionistico;

la legge non fa alcuna distinzione tra dipendenti dello Stato ed altri cittadini;

nell'articolo 2, comma 3, della legge n. 407 del 1998, si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1972, n. 1092, testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, al solo fine di identificare i titolari del diritto al trattamento di quiescenza;

nonostante il costante orientamento del legislatore di offrire una sempre più ampia ed indifferenziata tutela a tutti i cittadini ed ai loro superstiti, rimasti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, alcune amministrazioni applicano la richiamata disposizione restringendone l'attribuzione ai soli dipendenti civili e militari dello Stato, così producendo una ingiustificata ed incomprensibile discriminazione a tutto danno dei cittadini superstiti di lavoratori del settore privato;

impegna il Governo

a dare disposizioni alle amministrazioni preposte, affinché si proceda ad una corretta applicazione della richiamata norma, superando l'attuale discriminazione e riconoscendo il previsto trattamento aggiuntivo a tutti coloro che tanto hanno patito per mano del terrorismo e della criminalità organizzata.

9/3724/3 Violante, Mazzarello.